

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>	Giunta Comunale (G.C.)	
		Nr. 34	Data 13/03/2018
	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONDIVISIONE DELLA STIMA DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS DI PROPRIETÀ DEL GESTORE USCENTE.		

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONDIVISIONE DELLA STIMA DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS DI PROPRIETÀ DEL GESTORE USCENTE.

Originale

L'anno 2018 addì 13 del mese di Marzo alle ore 18.30, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2) Gallo Pasquale	Consigliere_Ass	SI
3) Mete Silvia	Consigliere_Ass	AG
4) Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	AG
5) Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale Gugliotta Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Approvazione del verbale di condivisione della stima del valore di rimborso degli impianti di distribuzione gas di proprietà del gestore uscente.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con contratto rep. n 99 del 31.03.1982 il Comune di Borgo Ticino (NO) ha concesso alla Società Adda Gas con sede in Cremona Via Ruggero Manna n. 19 il diritto di esercitare in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di distribuzione del gas;

- Successivamente sono stati sottoscritti i seguenti atti aggiuntivi;

1) rep. n. 314 del 27.09.1991;

2) rep. N. 919 del 27.02.1998;

3) rep. N. 1509 del 29.06.2009;

- Detti contratti prevedono una scadenza al 31.12.2037;

- Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", ha liberalizzato le attività di importazione, esportazione, trasporto e distribuzione e vendita di gas naturale, introducendo importanti innovazioni in tema di affidamenti e di prosecuzione dei rapporti concessori in essere;

- Il suddetto Decreto ha, in particolare, definito la distribuzione del gas naturale un'attività di servizio pubblico che gli Enti Locali, in quanto titolari dei compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo, devono affidare, esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni, prevedendo, altresì, la scadenza ope legis, delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere alla fine del periodo transitorio, determinato in base ai criteri stabiliti nel medesimo decreto;

- Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza ai livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, nonché neutralità, trasparenza ed efficienza nella gestione al fine di ridurre i costi e quindi le tariffe in favore dei clienti finali, il legislatore ha promosso la gestione in forma aggregata del suddetto servizio, prevedendo all'art. 46bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii. che la gara sia bandita per "ambiti territoriali minimi" (A.TE.M.) entro due anni dall'individuazione dell'ambito territoriale di appartenenza;

- In attuazione dell'art. 46bis sono stati, quindi, emanati i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 51913 del 19 gennaio 2011, n. 252 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 132 novembre 2011, che hanno determinato gli A.TE.M. nazionali e regolato i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;

- Il Decreto Ministeriale n. 252 del 18 ottobre 2011, in particolare, ha definito l'Ambito Territoriale Minimo "ATEM Novara 1 - Nord" di cui fa parte questo Comune, prevedendo, altresì, che ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento e gestione del servizio nell'ambito territoriale di riferimento, fosse il Comune di Oleggio (NO) a favorire il processo aggregativo ed ad assumere il ruolo di capofila dell'intera procedura di affidamento e di successiva gestione del relativo contratto di servizio;

- Che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54 del 27.11.2015:

1) Si è dato atto che il Comune di Oleggio è stato delegato, ai sensi del c. 1 dell'articolo 2 del D.M. 226/2011, ad assumere il ruolo di Stazione Appaltante dell'Ambito Territoriale Minimo denominato "ATEM Novara 1 - Nord" al fine di procedere all'affidamento, mediante gara, del servizio di distribuzione del gas naturale nel medesimo Ambito Territoriale Minimo;

2) È stato approvato, tra l'altro, lo schema di convenzione, da sottoscrivere con i Comuni dell'"ATEM Novara 1 - Nord" finalizzata a definire specificamente, in relazione alle procedure di affidamento del servizio di distribuzione gas ed alla gestione dei rapporti con il futuro soggetto affidatario, le competenze, le responsabilità, la tempistica, le modalità di confronto, i rapporti economici tra i Comuni ricompresi nell'"ATEM Novara 1 - Nord";

- Che l'art. 6 della citata convenzione prevede che il Comune di Oleggio nelle veste di stazione appaltante provveda tra l'altro alla raccolta, integrazione ed omogeneizzazione di tutta la documentazione specifica di ogni comune appartenente all' ATEM Novara 1 - Nord" necessaria alla preparazione del bando di gara (lett. A comma 1) e che è compito e responsabilità di ogni Comune raccogliere presso il gestore uscente tutte le informazioni previste dall'art. 4 del D.M. 266/2011, nonché definire il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e concessioni del servizio di distribuzione gas cessanti tenuto conto delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e le linee guida del ministero (comma 3);

- Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 ha, poi, definito regole di gara uniformi, dettando specifici criteri per la valutazione degli impianti, per la valutazione delle offerte, per la redazione del bando di gara, definendo, altresì, i requisiti richiesti per la partecipazione e indicando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- Il legislatore nazionale è intervenuto più volte modificando ed in parte integrando le previsioni normative e regolamentari disciplinati criteri e modalità di espletamento della suddetta gara, così come disposte inizialmente dal citato D.M. 226/2011 e in relazione a tali modifiche normative il legislatore ha più volte prorogato l'iniziale termine di pubblicazione del bando di gara;
- Nello specifico, in data 22 maggio 2014, il Ministero per lo Sviluppo Economico con apposito decreto ha emanato le linee guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione del valore del rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale in attuazione dal D.L. 145 del 23-12-2013, il quale ha previsto l'obbligatorietà del riferimento alle citate linee guida per la determinazione del valore degli impianti, in assenza, nell'ambito dei contratti in essere con gli attuali gestori, di previsioni volte ad individuare specifiche modalità operative per la determinazione del valore industriale delle reti ai fini del calcolo del valore di rimborso delle stesse spettante al gestore uscente;
- Da ultimo il Decreto del Ministero dello sviluppo Economico n. 106 pubblicato in Gu in data 14-07-2014 e vigente dal 29-07-2014, ha modificato il D. M. 226/2011 concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, introducendo rilevanti modifiche nei criteri di determinazione del valore di rimborso ai gestori uscenti, nonché nei criteri di gara; in particolare è stato necessario apportare modifiche al D.M. 226/2011 al fine di risolvere alcune incompatibilità fra la precedente versione del decreto e le linee guida sopra citate;
- Che a mente di quanto previsto dall'art. 14 comma 9 del D.Lgs. 164/2000 gli oneri gravanti sul nuovo gestore, ai sensi del comma 8, sono indicati nel bando di gara, stimolando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione dello stesso;
- Che il bando di gara deve altresì, riportare le modalità per regolare il valore di rimborso relativo alle immobilizzazioni ed il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti alla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa;
- Che il Comune di Borgo Ticino ha richiesto alla concessionaria di 2I RETE GAS SPA lo stato di consistenza degli impianti;
- Che la concessionaria ha predisposto lo stato di consistenza degli impianti fino al 31.12.2014 ed ha inviato all'ente concedente una sua proposta di valutazione di tali beni, quantificata in base alla consistenza degli impianti innanzi indicata, con propria nota prot. N. U-2016 0018354 del 18.02.2016;
- Che a seguito dell'esame della documentazione ed alle opportune verifiche tecniche effettuate in contraddittorio con la società che attualmente gestisce il servizio in regime di proroga, in data 10-05-2016 è stato sottoscritto tra il Comune di Borgo Ticino, rappresentato dal vice sindaco Giovanni Orlando e il Responsabile del Servizio Tecnico arch. Sergio Gadda ed il gestore uscente 2I RETE GAS SPA il verbale per la determinazione del valore di rimborso alla data di riferimento del 31-12-2014 spettante a 2I RETE GAS SPA, in qualità di gestore uscente per l'importo complessivo di €. 2.524.431,60 (duemilionicinquecentoventiquattromilaquattrocentotrentuno/60);
- Che nel medesimo verbale, è stato inoltre stabilito che al momento del trasferimento degli impianti al nuovo gestore, individuato con gara d'ambito, il valore determinato sarà soggetto ad aggiornamento per considerare investimenti, dismissioni, variazioni dei prezzi di riferimento e coefficiente di degrado dei cespiti a partire dal 01.01.2015, nel rispetto di quanto espressamente previsto nelle Linee Guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui al D.M. MISE 7.4.2014 (art. 5.2 quinto comma), nonché per recepire eventuali modifiche normative successive alla data odierna;
- Che tale valore di rimborso, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M. 226/2011, deve comunque essere approvato dall'ente locale territorialmente interessato e dal competente organo societario del gestore, affinché possa validamente essere inserito nel bando di gara;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- Il parere del responsabile Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- Il parere del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;

CON votazione unanime favorevole.

DELIBERA

1. Di approvare il verbale per la determinazione del valore di rimborso alla data di riferimento del 31-12-2014 spettante a 2I RETE GAS SPA in qualità di gestore uscente, sottoscritto in data 10-05-2016 tra il Comune di Borgo Ticino ed il gestore uscente 2I RETE GAS SPA, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. Di prendere atto e stabilire che il valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente 2I RETE GAS SPA resta determinato in €. 2.524.431,60 (duemilionicinquecentoventiquattromilaquattrocentotrentuno/60) come risultante dal verbale di cui al punto precedente;
3. Che al momento del trasferimento degli impianti al nuovo gestore, individuato con gara d'ambito, il valore determinato sarà soggetto ad aggiornamento per considerare investimenti, dismissioni, variazioni dei prezzi di riferimento e coefficiente di degrado dei cespiti a partire dal 01.01.2015, nel rispetto di quanto espressamente previsto nelle Linee Guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui al D.M. MISE 7.4.2014 (art. 5.2 quinto comma), nonché per recepire eventuali modifiche normative successive alla data odierna;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Oleggio (NO) in quanto stazione appaltante dell'A.TE.M. per i provvedimenti conseguenti;
5. SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo palese peralzata di mano, DELIBERA Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.LGS. 267/2000.



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 52**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONDIVISIONE DELLA STIMA DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS DI PROPRIETÀ DEL GESTORE USCENTE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **06/03/2018**



Il Responsabile di Settore

Arch. Sergio Gadda

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **08/03/2018**




Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Michele Gugliotta

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.


Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21.03.2018... all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 21 MAR 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 13.03.2018.....

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì 21 MAR 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

